



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
LL.PP e Protezione Civile

Il Direttore

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2020. 0287238 18/06/2020 16,17

Mitt : 5018 DIREZIONE GENERALE PER I LAVOR...

Dest. : AI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA; ALL'AUTORITA' DI DIST...

Classifica : 53.8. Fascicolo : 1 del 2020



Ai Comuni della regione Campania

All'Autorità di Distretto Appennino Meridionale
ex Saint Gobain
Caserta

E p.c. UOD Genio Civile Av, Bn, Ce, Na e Sa

OGGETTO: Pareri Piani urbanistici generali ed esecutivi – Parere di compatibilità idrogeologica LR n.9/83 e art.89 DPR 380/2001.

L'attuale quadro normativo (idrogeologico e sismico) fa sì che gli Enti locali richiedano di fatto due pareri di compatibilità idrogeologica :

- uno rispetto alle norme dei vigenti PSAI, redatti dalle ex Autorità di bacino di cui alla L.183/89, attualmente espresso dall'Autorità Distrettuale (DAM),
- il secondo, relativo all'art.15 della LR n.9/83 (ex art.13 - L.2.2.74 n.64) per il quale, anche se riferito al contesto sismico, su cui il Distretto non si esprime, ricalca, salvo alcune specificità, molti dei contenuti che sinteticamente sono riportati nell'art.89 del DPR 380/2001 : **Parere sugli strumenti urbanistici, nel quale si esprime un concetto di "compatibilità idromorfologica"**.

L'espressione asincrona dei due pareri, talvolta, comporta che l'uno può discostarsi o essere ripetitivo delle stesse osservazioni, in quanto i Comuni adottano procedure non univoche per l'acquisizione di detti pareri, riferendosi, talvolta, anche a richieste effettuate all'interno della procedura di VAS che i Comuni debbono obbligatoriamente attivare ai sensi della vigente norma urbanistica, LR 16/04, con una mancata conoscenza della posizione dell'uno o dell'altro Ufficio.

Poiché durante la fase istruttoria avviene spesso che, a fronte di pareri con prescrizioni anche sostanziali, dell'uno o dell'altro ufficio, è necessario procedere a modificare e/o addirittura sostituire alcuni elaborati, per cui può verificarsi che il Piano che viene portato all'adozione definitiva può contenere tavole e/o documenti non visionati perché completamente rielaborati e/o aggiornati, o addirittura sostituiti, per effetto dell'istruttoria effettuata da uno dei due Enti.

Al fine di rimuovere tale situazione, stante l'attuale quadro normativo sopra richiamato, si ritiene che, anche in attesa di una eventuale revisione normativa che riordini la materia, i piani urbanistici, generali e/o esecutivi, che vengono trasmessi agli Uffici del Genio Civile debbono pervenire a valle del parere Distrettuale opportunamente modificati e/o rielaborati alla luce delle osservazioni/prescrizioni di tale Ente, atteso che lo stesso, non essendo esaustivo della procedura di approvazione, è da ritenersi endoprocedimentale.

Il parere che viene espresso ai sensi dell'art.15 della LR n.9/83, anche per i profili di responsabilità in esso richiamati, è da intendersi, esaustivo del procedimento tecnico autorizzativo sia sotto il profilo idromorfologico che per quanto riguarda agli aspetti sismici, fermo restando le procedure amministrative di cui alla LR 16/2004.

Infatti l'art.89 del Dpr 380/2001 che tutti i comuni devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Pertanto il Piano urbanistico da trasmettere deve essere completo ed aggiornato, alla luce dei pareri espressi in precedenza, i quali, come già evidenziato in precedenza, potrebbero comportare la sostituzione di tavole ed a modifiche sostanziali degli elaborati grafici e descrittivi nonché delle norme tecniche di attuazione (NTA).

Si ringrazia per l'attenzione

Italo Giulivo